

NOTE

Si riporta il testo degli artt. 927-928-929-930 del Codice civile relativi alle cose smarrite:

Articolo 927 C.C. – Cose ritrovate:

Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario e se non la conosce, consegnarla senza ritardo al Sindaco del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento.

Articolo 928 C.C. – Pubblicazione del ritrovamento:

Il Sindaco rende nota la consegna per mezzo di pubblicazione nell'Albo Pretorio del comune, da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta.

Art. 929 C.C. – Acquisto di proprietà della cosa trovata:

Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l'ha trovata.

Così il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo il suo prezzo, devono pagare le spese occorse.

Art. 930 C.C. – Premio dovuto al ritrovatore:

Il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata.

Se tale somma eccede le diecimila lire, il premio per il sovrappiù è solo del ventesimo.

Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio è fissata da giudice secondo il suo prudente apprezzamento.